



Deliberazione n° 6

Comune di Orsago
(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATO - LEGGE N.160/2019

L'anno duemilaventuno 2021, addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.00 per **determinazione del Sindaco**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1)	COLLOT Fabio	Sindaco	X	
2)	MINET Franco	Consigliere	X	
3)	SALVADOR Marianna	Consigliere	X	
4)	ZAGO Marcella	Consigliere	X	
5)	VENDRAMÉ Marco	Consigliere	X	
6)	SENNO Silvia	Consigliere	X	
7)	CASAGRANDE Pietro	Consigliere	X	
8)	MODOLO Giuseppe	Consigliere	X	
9)	RODER Miriam	Consigliere		X
10)	SCARABELLOTTO Giuseppe	Consigliere	X	
11)	MASSAROTTO Alida	Consigliere	X	
12)	ZANCHETTIN Paola	Consigliere	X	
13)	PAVAN Thomas	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il sig.FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale.

Il Sig. COLLOT Fabio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta in videoconferenza, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.iSENNO Silvia.....MODOLO Giuseppe.....PAVAN Thomas.....
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato, compreso nell' odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina:

- il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dal comma 816 al comma 836 ;
- il Canone Unico dei Mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinato ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate dal comma 837 al comma 846 ;

Dato Atto che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che *«le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Considerato che il Canone Unico Patrimoniale sostituisce le seguenti entrate:

- imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), disciplinata dal capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 – istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18.07.1995 e ss.mm.ii di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 16.01.1997 ;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 – istituita con deliberazione di Consiglio n. 44 del 26.08.1994 e n. 50 del 27.09.1994 e ss.mm.ii di cui alla deliberazione di C.C. n. 51 del 27.11.2002;

ed introduce, all'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, il Canone Unico Mercatale che sostituisce dal 01 gennaio 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, art. 1, della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:*

- a. *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione a) di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b. *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c. *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d. *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e. *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f. *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g. *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h. *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

Visto l'art. 1, comma 837, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che introduce il nuovo canone mercatale e che testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate."*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 26.08.1994 e ss.mm.ii di cui alla deliberazione di C.C. n. 51 del 27.11.2002;
- Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 18.07.1995 con ss.mm.ii di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 16.01.1997 ;

Esaminati gli schemi di regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto altresì che nel rispetto di quanto sancito dall'art. 75 dello Statuto Comunale, i suddetti schemi di regolamento sono stati depositati per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale, pubblicati all'albo pretorio on line RAP n. 248 dal 18.03.2021 al 02.04.2021 e sul sito

istituzionale del Comune al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e di memorie in merito;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione dei suddetti regolamenti, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Vista la Legge 30/12/2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 nonché l'art. 30 comma 4 del decreto sostegno -decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021, l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e conseguentemente la predisposizione del regolamento per l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale e quindi per la determinazione delle tariffe della nuova entrata locale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, per essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 1, comma 846 della citata L. 160/2019 secondo il quale "Gli enti possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante;
- gli artt. 52 e 53 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52 il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "...1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; istituito presso il Ministero delle finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore...";

Dato atto

che l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni risultano affidati con contratto sottoscritto in data 23.11.2017 Rep. n. 437 alla società Abaco Spa con sede legale in Padova via Fratelli Cervi n. 6 per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.02.2021 è stato disposto di mantenere e quindi confermare l'incarico nei confronti dell'attuale Concessionario solo per la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità alle stesse condizioni presenti nel medesimo accordo contrattuale;

Visto: il D.L. n. 2 del 14.01.2021 che proroga lo stato di emergenza (per Covid-19) fino al 30/04/2021 e che entro detto termine possono essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione dei contagi ai sensi dei Decreti Legge 19 e 33 del 2020, nonché la situazione congiunturale incerta per tutto il primo semestre del 2021;

Ritenuto di prorogare, in fase di prima applicazione, per permettere di porre in essere tutte le attività propedeutiche alla gestione del canone, il termine di versamento del canone unico patrimoniale al 30.06.2021;

Visto il parere del revisore unico dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di legittimità e regolarità tecnica sul presente atto ai sensi degli artt. 49 e 97 e ss. del T.U.E.L. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000,

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentiti:

- il vicesindaco Minet che relaziona su entrambi i regolamenti;

-i cons. Zanchettin e Scarabellotto che chiedono rispetto a quanto previsto all'articolo 27 e 40 di non ridurre ma esentare dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e delle pubbliche affissioni le manifestazioni ed i manifesti inerenti le manifestazioni politiche, culturali, sportive, sociali e di beneficenza; il sindaco si dichiara d'accordo nel limite della possibilità della norma statale che prevede l'esenzione soltanto per tali manifestazioni qualora siano patrocinate dal comune. Viene pertanto proposto una modifica all'articolo 28 che prevede le esenzioni, nel senso che viene aggiunto allo stesso articolo un ultimo comma come segue: "cc) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sociali e di beneficenza patrocinate dal comune". Viene inoltre proposta una modifica all'articolo 41 che prevede le esenzioni per pubbliche affissioni, nel senso che viene aggiunto allo stesso articolo un ultimo comma come segue: " i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, sociali, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio del comune o la partecipazione degli enti pubblici territoriali".

-il cons. Scarabellotto che evidenzia come se fossero attivate le commissioni per la discussione dei regolamenti comunali non ci sarebbero necessità di emendamenti e modifiche in sede di consiglio. Replica il sindaco evidenziando come la vera sede di discussione e l'eventuale modifica e decisioni sia il consiglio comunale, quindi ben vengano come in questo caso modifiche a seguito di giusta discussione in consiglio comunale;

-il cons. Scarabellotto come altre volte già chiesto richiede di spostare il mercato rispetto all'ubicazione attuale

Con votazione palese espressa per alzata di mano con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della legge 160/2019;
3. di approvare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa ;

4. di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, previsto dall'art. 1 comma 837, della Legge 160/2019;
5. di approvare il «Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa ;
6. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche dei mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
7. di dare atto che i suddetti regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 151 d.Lgs. 267/2000, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 del Decreto sostegno - Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
8. di dare atto che il nuovo "canone" sostituisce le seguenti entrate:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), disciplinata dal capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 - istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18.07.1995 con ss.mm.ii di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 16.01.1997 ;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 – istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.08.1994 e ss.mm.ii di cui alla deliberazione di C.C. n. 51 del 27.11.2002;
9. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dai Regolamenti si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
10. di formulare direttive per il mantenimento a favore dell'attuale concessionario ABACO SPA dell'incarico per la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità alle stesse condizioni presenti nello stesso contratto di gestione della relativa imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sopracitato fino alla scadenza naturale del contratto in essere (31/12/2022);
11. di stabilire infine che, in sede di prima applicazione, il versamento del canone di cui ai punti 2) e 4) è fissato alla data del 30/06/2021;
12. di dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e sul sito istituzionale dell'Ente ;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
14. di dare atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

15. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell' Ente;
16. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;
17. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1)

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di Area esprime **PARERE FAVOREVOLE** limitatamente agli aspetti di sola e mera **regolarità tecnica** di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

IL RESPONSABILE DI AREA
Rolando Fontan
(Firma acquisita digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2)

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di Area esprime **PARERE FAVOREVOLE** limitatamente agli aspetti di sola e mera **regolarità contabile** di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

Il parere di regolarità contabile costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

IL RESPONSABILE DI AREA
Giacchina Farina
(Firma acquisita digitalmente)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SEGRETARIO COMUNALE

FONTAN ROLANDO

(Firma acquisita digitalmente)

IL PRESIDENTE

COLLOT Fabio

(Firma acquisita digitalmente)

PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Si dà atto che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FARINA GIOACCHINA

(Firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Firma acquisita digitalmente)
